



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Prot. N° 815 / U / 2008

Roma 16 luglio 2008

(Date)

Destinatario: Ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni e/o Consulte degli Ingegneri
(Address) (Fax number)

N. pagine (questa compresa): _____

(Number of pages - cover included)

Comunicazioni:

Per opportuna conoscenza si trasmette il parere reso da questo CNI sul quesito posto dall'Ordine di Vicenza in merito alle competenze degli ingegneri in materia di opere cimiteriali.

Cordiali saluti.

Dott.ing. Paolo Stefanelli Presidente

Dott.ing. Roberto Brandi Consigliere Segretario



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 14 luglio 2008

Prot. n. 770/U-GB/08

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Vicenza
Stradella Santa Corona, 3
36100 VICENZA

Oggetto: Richiesta parere sulle competenze degli Ingegneri in
materia di opere cimiteriali - prot. CNI n. 936

Si richiede parere riguardo ad assegnazione, da parte di un Comune, di incarico professionale per l'aggiornamento di un piano cimiteriale ad una associazione temporanea di professionisti con a capo un architetto.

In particolare la articolata richiesta pone uno specifico quesito sulle competenze esclusive e/o concorrenti degli ingegneri nell'ambito delle opere cimiteriali con riferimento agli architetti.

1) Sulla specifica domanda sovviene l'importante sentenza del Consiglio di Stato, IV sez. del 22/05/2000 n. 2938, trasmessa con circolare del 16/01/2001 XVI sessione n. 96 a tutti gli Ordini provinciali.

Il supremo giudice amministrativo in riforma della sentenza Tar Veneto I sezione, n. 1597 del 29/9/1998, ha definitivamente risolto la questione sulla progettazione delle opere cimiteriali, attribuendone la privativa professionale ai soli ingegneri.

Partendo dalla esclusiva competenza relativa alle opere infrastrutturali, quali ad esempio opere viarie, idrauliche ed igienico-sanitarie, il Consiglio di Stato afferma che nel genus opere igienico-sanitarie debbano ricomprendersi anche le opere cimiteriali.

Detta affermazione si fonda sulle "convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore" individuata dalla medesima sentenza.

* * *

2) Ciò premesso il richiedente Ordine pone ulteriore quesito sui piani regolatori cimiteriali e piani cimiteriali e nuovamente sulla competenza esclusiva o concorrente degli ingegneri ed architetti.

Preliminarmente va osservato che vengono menzionati piani cimiteriali con espressa disciplina nel D.P.R. 285/90 recante "Regolamento di polizia mortuaria" (capo X: Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali - disposizione tecniche generali - articoli 54 e seguenti).

All'art. 100 del citato decreto presidenziale si richiamano i "piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 ...".

Deve dunque evincersi, dalla disciplina in questione, che vi sia identità tra piano regolatore cimiteriale e piano cimiteriale.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria), la materia dei piani cimiteriali consiste nella redazione di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, planimetria che deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando si verificano modifiche alla situazione (creazione, soppressione, modifiche ed ampliamenti).

Non si tratta quindi di attività di progettazione, di cui alla citata sent. 2938/2000 del Consiglio di Stato, ma piuttosto di semplici "rilievi geometrici".

Posto che il R.D. 2537/1925, che regola le professioni di ingegnere ed architetto, riserva espressamente ad ogni singola categoria professionale i rilievi geometrici relativi alle opere di rispettiva competenza (art. 51 per gli ingegneri ed art. 52 per gli architetti), si ritiene che, laddove la giurisprudenza ritenga

sussistere una competenza esclusiva degli ingegneri per determinate categorie di opere, viene a sussistere anche la correlata competenza esclusiva in materia di rilievi geometrici.

Pertanto, anche la materia dei piani cimiteriali viene a rientrare nell'ambito di competenza esclusiva degli ingegneri.

* * *

3) Per ciò che attiene il raggruppamento temporaneo di professionisti il quesito su chi debba presentarsi come capogruppo va risolto ai sensi dell'art. 37 comma secondo del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che dispone: "Nel caso di forniture e o servizi per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di concorrenti il cui mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione...".

Sembra evidente che il raggruppamento, nel caso di specie, possa solo essere verticale.

Sarà difatti l'ingegnere capogruppo e mandatario che, oltre ad occuparsi delle zonizzazioni e localizzazioni, eseguirà una serie di attività ascrivibili alla sua competenza specifica ed esclusiva (ad esempio studio tecnico delle località, art. 55 DPR 285/90, relazione tecnico-sanitaria di accompagnamento dei progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri, art. 56 etc.).

* * *


Infine, per quanto riguarda la valutazione dell'esperienza di un architetto eventualmente facente parte del R.T.P. con capogruppo mandatario un ingegnere, si ritiene che vadano rispettate contemporaneamente due condizioni, discendenti da quanto detto sopra.

La prima è che il dichiarato contributo curriculare e operativo dell'architetto nel R.T.P. deve rientrare strettamente nell'ambito delle sue competenze professionali (ad esempio la progettazione edilizio-architettonica di loculi e/o tombe familiari e monumentali).


La seconda è che il detto eventuale contributo curriculare e operativo, ai fini della valutazione dei requisiti tecnico-professionali per l'ammissione alla gara e/o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere preso in considerazione solamente nel caso vi sia parità di peso dei requisiti dei R.T.P. concorrenti per quanto riguarda le attività professionali di competenza esclusiva dell'ingegnere.

Nella speranza di aver dato un contributo utile alla complessa tematica, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing.Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)



ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

2.7.2
L. 10/03/08
15/03

ul l. 10

Stradella Santa Corona, 3 - Contrà Santo Stefano, 15 - 36100- VICENZA
tel./fax 0444-322947 e-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it http://www.ordine.ingegneri.vi.it

BODI

LETTERA ANTICIPATA VIA FAX

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Spett.le
C.N.I.
Via IV Novembre, n. 114
00187 - ROMA

Vicenza, 05.03.2008
Protocollo n° 659
Riferimento: IC/mz

OGGETTO: Richiesta di parere sulle competenze degli Ingegneri in campo cimiteriale.

In seguito ad una segnalazione pervenuta a quest'Ordine circa l'assegnazione da parte di un Comune di un incarico professionale per l'aggiornamento di un Piano Cimiteriale ad una ATP con a capo un Architetto, si richiede con la presente un parere scritto del C.N.I. circa le competenze degli Ingegneri e degli Architetti in campo cimiteriale.

In particolare si pongono i seguenti quesiti:

- 1) La progettazione di ampliamenti cimiteriali o di nuovi cimiteri rientrano fra le competenze dei soli Ingegneri o sono abilitati a farli anche gli Architetti?
- 2) I Piani Regolatori Cimiteriali e i Piani Cimiteriali sono di competenza esclusiva degli Ingegneri e anche degli Architetti?
- 3) Nel caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, il capogruppo deve essere Ingegnere o è sufficiente che vi sia competenza di un Ingegnere nel gruppo?
- 4) Nel caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti con capogruppo un Ingegnere, l'esperienza maturata dagli Architetti in passato, nel caso che la competenza fosse esclusiva degli Ingegneri, va valutata o esclusa, essendo stata irregolare?

In attesa di una Vs. gentile quanto celere risposta, si porgono cordiali saluti.



Il Presidente
Giovanni Cavestro
Dott. Ingegneri

[Handwritten signature]